

OSSERVAZIONI A NUOVO TESTO DI NORME DEONTOLOGICHE ADOTTATO DAL C.N.A.P.P.C.

IN DATA 10-11/06/2009.

(elaborazione a seguito di riunione di Consiglio dell'Ordine APPC Varese del 22/07/2009)

Art.10

Sarebbe più logico sollecitare un provvedimento necessariamente di tipo legislativo su scala nazionale che contemplasse l'assicurazione R.C. professionale obbligatoria.

Detto articolo, così come formulato, appare anacronistico dato che solo una minima parte dei professionisti avrebbe disponibilità patrimoniali sufficienti a garantire la copertura per possibili danni nell'esercizio dei propri incarichi: ne consegue dunque che pressoché tutti i colleghi non assicurati dovrebbero essere perseguiti per violazione deontologica.

Art.12

L'espressione "*è opportuno*" configura il testo dell'articolo alla stregua di indicazione e sicuramente non quale norma: dunque non si vede a quale titolo possa applicarsi in proposito l'art. 47 (sanzioni).

Art.15

L'accettazione d'incarico in sostituzione di collega per decesso, come del resto avviene per le nomine di consulenza giudiziaria, non può costituire un precetto vincolante.

Art.24, comma 5

Al tirocinante (in quanto non iscritto all'Albo) non possono ovviamente essere addebitate all'atto dell'iscrizione violazioni che, all'epoca in cui sono state commesse, non era tenuto a conoscere (art. 1, comma 1).

Art.25, comma 2

L'espressione "*soluzioni inutilmente gravose*" risulta applicabile anche a scelte "*esteticamente significative*", che come tali non hanno uno specifico "*carattere di utilità*" e che quindi rientrerebbero nella casistica di proposte sanzionabili.

Art.29

Il comma 1 è assolutamente incomprensibile mentre per il comma 3 ci si chiede come possa il professionista subentrante conoscere e comunicare preventivamente al cliente e ai colleghi le prestazioni già svolte: quest'ultimo obbligo compete semmai al professionista che viene sostituito.

Art.32

Secondo la formulazione di detto articolo qualsiasi incarico, per quanto modesto, irrilevante o imprevedibile, se non definito preventivamente, darebbe luogo a una violazione deontologica.

Tale articolo andrebbe pertanto riformulato affinché dia sì luogo ad una prassi di definizione d'incarico generalizzata tramite disciplinare che regoli non solo i compensi ma anche la specificazione delle prestazioni previste, ma non risulti vincolante comunque per casistiche minimali o imprevisti.

Art. 33 comma 2 punto b e comma 3

Il presente articolo determina una prevalenza dell'interesse privato su quello pubblico (che un'opera edilizia necessariamente deve invece contemplare prioritariamente): spesso le richieste del cliente risultano infatti di controverso accoglimento per ragioni estetiche, funzionali o di altra natura.

Anche l'obbligo di anteporre gli interessi del cliente a quelli del professionista appare problematico, trattandosi sempre di interessi privati contrapposti; tale articolo ribalta completamente quanto previsto in modo più corretto nell'art. 3 del precedente testo deontologico: "*L'iscritto esercita la professione in conformità alle leggi vigenti ed opera nel rispetto dell'interesse generale della società che riconosce prevalente su quelli del committente e personali*"

Art.34

L'obbligo di conformità agli standard prestazionali appare suscettibile di creare condizioni in cui qualsiasi prestazione risulterebbe sanzionabile unicamente in base alla discrezionalità del cliente.

Questo articolo peraltro non ha ragione d'essere, a fronte dell'attuale sospensione del testo (rimosso anche nel sito del C.N.A.P.P.C.) di detti standard prestazionali già oggetto di osservazioni e riserve da parte di diversi Ordini

Art.36

Viola il principio di reciprocità, dato che non si comprende perché il committente possa per legge revocare l'incarico "ad nutum" mentre il professionista con l'espressione "*mettendo in condizione di non subire pregiudizi*", debba sottostare discrezionalmente alle esigenze dello stesso.

Il termine "*pregiudizio*", che ha il preciso significato di valutazione soggettiva di un presumibile danno (in questo caso da parte del cliente), andrebbe qui sostituito dalla definizione "*danno*" (che riconduce invece a circostanze oggettive e riscontrabili)

Art.37 comma 1 e 2

L'espressione "*trascuratezza degli interessi del cliente*" consente amplissimi margini di discrezionalità e di pretestuosità al committente in caso di contenzioso.

Il comma 2 che recita "*costituiscono infrazione disciplinare le carenze degli elaborati o della prestazione, anche se non contestate dal cliente*", fa sì che qualsiasi prestazione svolta possa sempre essere contestata,

non essendovi come è ben noto nella progettazione e nelle prestazioni professioni in genere una risoluzione che possa sempre a tutti gli effetti considerarsi esaustiva

Art.40, comma 2

Non solo nessun'altra professione ma neppure le aziende sono obbligate a fornire dati sugli addetti e sulla composizione del proprio personale d'ufficio.

Art. 44 comma 4 ed art.49

Viola il principio di sussidiarietà e configurano un anacronistico potere d'autorità e facoltà d'imperio al C.N.A.P.P.C..

Art.47

Che "le sanzioni disposte dalle leggi dello stato sono fatte salve" è implicito in ogni atto, non solo deontologico ma anche normativo di settore (in quanto ovviamente subordinato alla legislazione nazionale, senza che lo sancisca il C.N.A.P.P.C.): detta espressione risulta pertanto assolutamente pletorica.

Conclusion

Pur condividendo l'esigenza di rinnovamento dell'attuale testo deontologico, le nuove norme (al di là del fatto che rispetto a professioni operanti nel medesimo settore generano una condizione non paritetica o meglio di netta disparità) appaiono orientate non solo a garantire in toto la committenza, senza alcuna reciprocità ma, in caso di contenziosi civili, offrono ampi margini di discrezionalità se non di vera e propria prevaricazione nei confronti del professionista (vedere in particolare gli artt. 34, 36 e 37 comma 1 e 2).

Si ritiene poi comunque che gli art. :10, 12, 15, 24 comma 5, 25 comma 2, 29, 32, 33 comma 2 punto b e comma 3, 40 comma 2, 44 comma 4 . 47, 49 come da analisi allegata, richiedano necessariamente una nuova diversa formulazione.

L'ordine di Varese pertanto invita il C.N.A.P.P.C. e gli Ordini A.P.P.C. Italiani ad affrontare in concertazione una opportuna e corretta rielaborazione sul rilevante tema della normativa deontologica, mantenendo nel frattempo l'applicazione dell'attuale testo approvato dal CNAPPC il 20/12/2006 ed in vigore dal 01/01/2007.

Varese 22/07/2009

Il Presidente

dott. arch. Laura Gianetti

